

Johannes Irmscher (Berlin)

SUL TERMINE „IUS GRAECOROMANUM“

Colla recezione del diritto romano, la quale cominciava nel 12 secolo e culminava nel cinquecento e nel seicento, nella marcia del rinascimento generale dell'antichità primariamente, il diritto romano classico nella raccolta come diritto giustiniano fu riguadagnato ed utilizzato nel servizio del primo capitalismo.

Perchè corrispondeva alle sue esigenze di molto più che i diritti feudali meno uniformi, poteva scacciarli in breve tempo. Mentre della letteratura l'attenzione degli umanisti dirizzata ugualmente ai testi greci e latini compresi i bizantini, i codici giuridici del Impero romano orientale postgiustiniano furono scoperti ed interpretati prima nella ultima fase dell'umanesimo, im Greisenalter des Humanismus secondo una formulazione del filologo tedesco Conrad Bursian.

„*Graeca leguntur*“ era la parola nuova, la quale nel secolo decimo sesto produsse un'abbondanza di edizioni. Ma una tale abbondanza sollecitava il raccoglimento, la sintesi storica. Questo compito come primo ha risolto una personalità di una erudizione spiccata: Johannes Leunclavius (Löwenklau in tedesco). Nato a Coesfeld nella Westefalia, il Leunclavius imparava il greco dal Melanchtone, visse per due anni presso il cortile di Torino e faceva la carriera accademica a Heidelberg. Pubblicò delle opere di Gregorio di Nissa e di Gregorio Nazianzeno e lo studio di questi padri ecclesiastici lo conduceva allo studio delle cronache bizantine. Coll'edizione dei Basilici nel 1575 aprì la via alla storia del diritto del Impero Orientale. Come accompagnatore di un legato imperiale nel 1584 viaggiava a Costantinopoli, imparava il turco e studiava la storia bizantina così che la storia osmana. I suoi scritti „*Annales Sultanorum Othomanidarum*“ (1588) e „*Historia Turcorum*“ (1591) servivano egualmente alla scienza e alla politica. Come agente politico del principe elettore di Sassonia il Leunclavius visitava dei cortili tedeschi. Nel 1593 lo troviamo nel campo in Ungheria, nell'anno prossimo morì a Vienna.

Il „*Ius Graeco-Romanus*“ di Leunclavius, per il quale abbiamo esposto la biografia di quella personalità straordinaria, apparve postumo nel 1596 a Francoforte in due copiosi volumi in folio¹ a cura di Marquard Freher, professore di storia a Heidelberg, dedicati al imperatore Rudolfo II., un fautore delle scienze, il quale lottava continuamente nei confini del suo imperio coi Turchi. Il Leunclavius dichiarava il suo lavoro, che doveva trattare il *Ius canonicum* così che il *Ius civile*, come *Opus non solum Iuris utriusque consultis, sed omnino divinarum humanarumque rerum studiosis et tam Ecclesiasticae quam Politicae antiquitatis amatoribus ob*

¹ Titolo essatoio IOHANNES LEUNCLAVIUS, *Iuris Graeco-Romani tam canonici quam civilis tomi duo ... editi cura Marquardi Freheri*, Francofurti 1596.

multiplicem utilitatem summe expetendum. Questo vuol dire, che il libro poteva essere utile non soltanto per la pratica del diritto ma anche alla pratica politica e allo studio della storia ecclesiastica. Nel suo contenuto non offre una rappresentazione coerente, ma dei documenti, come per esempio il *πόνημα νομικόν* del Michele Attaliata (undecimo secolo) nella parte del diritto civile e nella parte del diritto canonico *l'Epitome divinatorum sacrorumque canonum* della *Ἐξάβιβλος* del Costantino (H)armenopulo (secolo decimo quarto), tutti i testi naturalmente con traduzione latina. Sulla essenza del *Ius Graeco-Romanum* l'opera postuma non dice niente; però il fatto, che il *Ius Romanum* e il *Ius Graeco-Romanum* per l'autore formano unità, è a priori senza dubbio. Inoltre il Freher nella sua introduzione accenna l'appoggio dei testi greci nella esegesi corretta dei testi romani. Leunclavius lo stesso aveva constatato in un opuscolo programmatico di 1575: *Graecos interpretes, qui enixe dederunt operam, ut si quid in vulgaribus libris vitiose legeretur, de vetustis exemplaribus restitutum exprimeretur*.²

L'interessamento per lo studio della giurisprudenza postgiustiniana cresceva in molti paesi d'Europa a produrre l'apertura progressiva delle fonti sconosciute.³ Il termine *Ius Graecoromanum* troviamo di nuovo presso Karl Zachariä von Lingenthal (1812-1894), il fondatore della moderna storia del diritto del Impero Orientale.⁴ In una pubblicazione prematura, la „*Historia Juris Graeco-Romani delineatio*“ di 1839 egli propose per così dire il manoscritto per una lezione relativa destinata agli studenti della giurisprudenza. La necessità dell'occupazione con questo oggetto è fondata in un simile modo che abbiamo già conosciuto presso Leunclavius. Per l'emendazione dei testi del *Corpus iuris civilis* bisognerebbero „*Graecae eundarum versiones et interpretationes, quae a Jurisconsultis profectae sunt*“.⁵ Si divide la materia in tre libri. Il primo, intitolato „*Historiae delineatio juris Graeco-Romani usque ad Basilium Macedonem (534-867)*“⁶ tratta la legislazione giustiniana, le *Novellae Constitutiones Imperatorum post Iustinianum*, la *Ecloga legum* e le fonti del *Ius canonicum*, le quali notoriamente sorgevano al di là della tradizione giuridica romana. È strano che il Zachariä intitola il secondo libro „*Historiae juris Byzantini*“,⁷ senza far ragione di questo cambiamento del termine; il contenuto comprende la storia a Basilio Macedone *ad captam a Turcis Constantinopolim* (867-1453). Il terzo libro occupa la *Historia juris Graeci post captam a Turcis Constantinopolim* (1453-1838);⁸ contra una tale formulazione non si può contraddire niente. L'epilogo doveva parlare *de utilitate studii juris Graeco-Romani*.⁹ Però il tema non è trattato da Zachariä, il trattamento anzi lasciato al docente dell'oggetto, chi fa uso del libro.

Nel 1856 apparve il primo volume del „*Ius Graeco-Romanum*“ di Zachariä, per lungo tempo la collana principale del diritto laico.¹⁰ La collana dimostra, che Zachariä lo stesso neglesse la separazione cronologica di diritto greco-romano e bizantino da lui introdotta. Perché

² Citato da HANS ERICH TROJE, *Graeca leguntur*, Colonia 1971, p. 12.

³ W. ERNST HEIMBACH /in:/ J.S.ERSCH, J.G.GRUBER, *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste*, I (hrsg. Hermann Brockhaus), t.86, Lipsia 1868, p.191sq.

⁴ *Bibliografia di William Fischer*, ZSS 86, 1868, p. 191sq.

⁵ C.D. ZACHARIAE, *Historiae Juris Graeco-Romani delineatio*, Heidelberg 1839, p. III.

⁶ *Ibid.*, p. 4.

⁷ *Ibid.*, p. 35.

⁸ *Ibid.*, p. 85.

⁹ *Ibid.*, p. 102.

¹⁰ KARL KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Litteratur*, 2^a, Monaco di Baviera 1897, p. 608.

già il primo volume della collana contiene un testo dal libro secondo della periodizzazione di Zachariä, cioè la *Πείρα (Practica ex actis Eustathii Romani)*.¹¹ Seguirono nello stesso anno il *Πόνημα νομικόν (Liber juridicus alphabeticus sive Synopsis minor)* del Michele Attaliata già menzionato insieme colla *Ecloga legum in Epitome expositarum*¹² (probabilmente 12. sec.). Anche le *Novellae Constitutiones imperatorum post Justinianum*, del terzo volume in prima linea si riferiscono agli anni 886 (Imperatore Leone) fino al 1453 (Imperatore Costantino Paleologo).¹³ Altrettanto i testi del volume quarto *Ecloga privata aucta, ecloga ad Prochirum mutata et Epanagoge aucta*¹⁴ appartengono al (in conformità di Zachariä) secondo periodo dello sviluppo del diritto romano-orientale. Lo stesso vale per i testi dei volumi seguenti, la *Synopsis Basilicorum* nel quinto,¹⁵ il *Prochiron auctum* nel sesto¹⁶ e la continuazione delle *Epitomae legum* (inizio nel secondo volume) nel settimo volume.¹⁷

Accanto all'edizione c'era dall'inizio l'interpretazione. Nel 1886 apparivano col titolo „*Innere Geschichte des griechisch-römischen Rechts*“ due opuscoli „*Das Personenrecht*“ e „*Das Erbrecht*“¹⁸ ai quali veniva nel 1864 un terzo: „*Die Geschichte des Sachenrechts und Obligationenrechts*“. I tre opuscoli già nello stesso anno furono compresi come „*Geschichte des griechisch-römischen Privatrechts*“,¹⁹ questo lavoro fu tradotto nel greco e nel francese²⁰ (*Histoire du droit privé gréco-romain*, traduite par Eugène Lauth, Parigi 1870²¹). La seconda edizione del suo lavoro Zachariä ha ampliato colle parti „*Strafrecht*“ e „*Prozeßrecht*“ e formulò il nuovo titolo „*Geschichte des römischen Rechts*“. ²² Nella terza edizione ritoccata di 1892²³ l'opera è divenuta un libro standard, il quale vale ancor oggi.

Quanto alla terminologia l'autore non era pedante, ma al contrario faceva uso accostando delle parole „*griechisch-römisch*“ all'occasione della parola „*byzantisch*“ in accordo coll'esempio del suo collega francese J.A.B. Montreuil nella sua „*Histoire du droit byzantin*“ (Parigi 1843-1846).²⁴ Nella prefazione della sua „*Collectio librorum juris Graeco-Romani*

¹¹ C.E. ZACHARIAE A LINGENTHAL, *Jus Graeco-Romanum*, t.1, Lipsiae 1856.

¹² *Op.cit.*, t. 2, Lipsiae 1856.

¹³ *Op.cit.*, t. 3, Lipsiae 1857, p. 65-717.

¹⁴ *Op.cit.*, t. 4, Lipsiae 1865.

¹⁵ *Op.cit.*, t. 5, Lipsiae 1869.

¹⁶ *Op.cit.*, t. 6, Lipsiae 1870.

¹⁷ *Op.cit.*, t. 7, Lipsiae 1884.

¹⁸ FISCHER, *op.cit.*, p. 326.

¹⁹ *Ibid.*, p. 327.

²⁰ KARL EDUARD ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Ristampa della 3. ed. da N. San Nicolò, Aalen 1955.

²¹ FISCHER, *op.cit.*, p. 328.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, p. 331.

²⁴ ZACHARIÄ, *op.cit.*, p. VII.

ineditorum“ (Lipsia 1852) Zachariä parlava di *libri juris Byzantini*,²⁵ mentre nel titolo e nei prolegomeni usava il termine corretto „*Jus Graeco-Romanum*“.²⁶

W. Ernst Heimbach (1833-1870), l'editore meritevole dei Basilici,²⁷ soprascrisse nel 1868 suo articolo copioso nella enciclopedia di Ersch e Gruber „*Griechisch-römisches Recht im Mittelalter und in der Neuzeit*“,²⁸ mentre nel nostro secolo il gran giurista austriaco Leopold Wenger in concordanza con altri voleva evitare il termine „*Jus Graeco-Romanum*“ a causa della possibilità del nonintendere bene.²⁹ All'opposto Peter E. Pieler, il suo compaesano più giovane, chi ha studiato quelle fonti giuridiche anche sull'aspetto stilistico, trovava in presenza del loro stretto connesso formale alla tradizione antica il termine „*Jus Graecoromanum*“ eletto non sconvenientemente.³⁰ Mi sembra per gli studiosi della diffusione del diritto romano è il più adatto.

²⁵ Nella dedicazione „*Lecturis editor s.*“

²⁶ *Ibid.*, p. 3.

²⁷ LEOPOLD WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Vienna 1953, p. 704.

²⁸ HEIMBACH, *op.cit.*, p. 191.

²⁹ WENGER, *op.cit.*, p. 680.

³⁰ Presso HERBERT HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, t. 2, Monaco di Baviera 1978, p. 365.